## METALLI PREZIOSI

Vengono definiti *metalli preziosi* dalla normativa del settore (Decreto Legislativo n. 251/1999 *e* relativo *Regolamento* di attuazione - approvato con D.P.R. n. 150/2002) i seguenti:

| Oro      | ( s | imbolo: | Au ) |
|----------|-----|---------|------|
| Argento  | (   | "       | Ag)  |
| Platino  | (   | "       | Pt ) |
| Palladio | (   | "       | Pt)  |

Nota: in base alla attuale normativa <u>non</u> sono classificati come <u>preziosi</u> alcuni metalli con caratteristiche molto simili al Platino ed al Palladio ( in particolare il *Rodio* - simbolo <u>Rh</u> - molto usato nei lavori di oreficeria per trattamenti superficiali)

La predetta normativa stabilisce la disciplina dei *Titoli* e *marchi di identificazione* dei metalli preziosi, finalizzata a garantire la conformità del *titolo* (contenuto in metallo prezioso) effettivo degli oggetti o materie prime realizzati con tali metalli, a quello *dichiarato* dal produttore.

I *Titoli legali* (a cui devono essere prodotti gli oggetti in metalli preziosi) , espressi in *millesimi*, sono i seguenti:

• per il Platino: 950, 900, 800 millesimi

per il Palladio: 950, 500 "
per l'Oro: 750, 575, 375 "
per l'Argento: 925, 800 "

E' ammesso qualsiasi titolo superiore al *più alto* indicato per ciascuno dei metalli preziosi sopraindicati (ad es. , possono essere prodotti oggetti in lega di Oro, a titolo 800 millesimi o superiore, oppure oggetti in Argento con titolo superiore a 925) - il *Titolo* di ciascun metallo prezioso deve essere impresso sull'oggetto mediante punzoni con *impronta normalizzata* costituita dalle cifre indicanti il titolo, racchiuse in una particolare figura geometrica (vd. allegati al D.P.R. 150/02 , nei Rif. normativi).

Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo.